

Polizza All Risks per impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia
Solar Power All Risks

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per Danni Diretti: i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, alluvione, inondazione, guasti meccanici ed elettrici.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Atti di terzi	La compagnia risponde dei danni derivanti da atti di terzi quali, a titolo esemplificativo, furto e atto vandalico.
Danni indiretti	La compagnia indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato per Danni diretti, guasto alle macchine e fenomeno elettrico, e atti di terzi (se l'opzione è stata attivata).
Ricorso terzi	La compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro al macchinario assicurato, indennizzabile a termini di polizza.
Responsabilità civile del proprietario (Impianti in Leasing)	La compagnia si obbliga a tenere indenne il proprietario del macchinario assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di indennizzo (risarcimento), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del macchinario assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni diretti

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- dolo e/o colpa grave del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del macchinario; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- fenomeno elettrico, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del macchinario (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione I, qualora attivata);
- urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato;
- montaggio, smontaggio, manutenzione di macchinario;
- errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, e qualsiasi danno di natura estetica;
- assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di macchinario;
- lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- impiego di esplosivi in genere;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- eruzione vulcanica, maremoto e terremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

Proprietà e beni esclusi:

- macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- macchinario o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;

	<ul style="list-style-type: none"> • linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'impianto; • pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso. <p>Sono comunque sempre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata); • gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze; • i difetti di rendimento; • maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; • danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; • ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.
Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'assicurato; • i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici ed elettronici del macchinario (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.
Atti di terzi	<p>Sono esclusi i danni causati da o dovuti a colpa grave del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'assicurato debba rispondere. Sono inoltre esclusi i danni da attacchi chimici.</p>
Danni indiretti	<p>La compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione I della polizza causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; • mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; • da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. <p>La compagnia non risponde inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penali o indennità o multe dovute a terzi; • giornate di sospensione dell'attività assicurata (intendendosi per tale l'attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. <p>La compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. <p>Sono inoltre escluse le perdite dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica; • difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; • mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

<p>Ricorso terzi</p>	<p>Non sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; • da furto; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; • derivanti da responsabilità civile professionale; <p>Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-<i>bis</i> e 1786 del codice civile.</p> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.
<p>Responsabilità civile del proprietario (Impianti in leasing)</p>	<p>La "responsabilità civile del proprietario" non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni, cui debba rispondere il contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; • i danni alle altre cose date in locazione dal locatore; • i danni da furto; • tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; • i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dal contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; • i danni da inquinamento in genere; • danni dovuti a responsabilità facenti capo al costruttore, o fornitore, o installatore, o manutentore delle cose assicurate; • danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori del contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi; • le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il contraente o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve sempre denunciare il sinistro per iscritto all'Intermediario assicurativo di riferimento o alla Compagnia.</p> <p>Per Danni diretti, indiretti e Responsabilità civile del proprietario si deve anche tener conto delle modalità e dei termini di seguito specificati.</p> <p>Danni diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno con spese a carico della compagnia nei limiti dell'art. 1914 cod. civ.; • inoltrare la denuncia per iscritto entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro; • se il danno è stato causato da terzi deve fare, nei 5 giorni successivi, denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia locale precisando momento di inizio e causa presunta del sinistro ed entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla compagnia;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, a proprie spese; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate e, a richiesta, un elenco delle altre cose assicurate al momento del sinistro, mettendo a disposizione della compagnia o dei periti qualsiasi documento utile alle indagini ed alle verifiche dei danni. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.</p> <p>Danni indiretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire o permettere l'esecuzione di tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire il danno conseguente; • comunicare l'evento dandone poi conferma scritta entro 48 ore; • inoltrare, a proprie spese, entro e non oltre 30 giorni dall'interruzione o dall'interferenza dell'attività assicurata, una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di indennizzo; la compagnia può concedere per iscritto un ulteriore periodo; • tenere a disposizione della compagnia o dei periti, a proprie spese, i registri, i libri, i conti, le fatture oltre a tutti i documenti, prove, informazioni, chiarimenti che possono essere ragionevolmente richiesti per le indagini e le verifiche dei danni; il tutto unitamente a copia dell'eventuale denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria. <p>Inoltre la compagnia ed i suoi incaricati devono avere accesso illimitato alle strutture in cui si sono verificati le perdite o i danni per stabilirne la possibile causa ed entità e gli effetti sull'interesse assicurato, valutando altresì, la possibilità di ridurre al minimo l'interruzione e l'interferenza sull'attività assicurata, formulando, se necessario, ragionevoli raccomandazioni per ridurre l'interruzione o l'interferenza.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.</p> <p>Responsabilità civile del proprietario – solo per impianti in leasing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denunciare il sinistro per iscritto (anche al locatore) entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisando la data di accadimento, il luogo e la causa, descrivendo il fatto, le conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni; se si tratta di sinistri mortali o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da un avviso mediante telefax o pec al numero o all'indirizzo riportati nel frontespizio di questo documento; • inoltrare, nel più breve tempo possibile, le successive notizie, i documenti e gli atti giudiziari, adoperandosi per la raccolta degli elementi a difesa e, se la compagnia lo richieda, per un componimento amichevole, senza effettuare alcun riconoscimento della propria responsabilità. <p>L'inosservanza di uno di tali obblighi comporta l'addebito del pregiudizio arrecato alla compagnia; se poi risulta che il contraente ha agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, lo stesso perde ogni diritto derivante dalla polizza.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre compagnie.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Danni diretti – Danni indiretti</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia è tenuta a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia quando sia stato conferito un mandato a periti o da quello di accordo tra le parti.</p>

	<p>Ricorso terzi – Responsabilità civile del proprietario</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la compagnia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile.</p>
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie. Tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge alle aziende che vogliono assicurare gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,21%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">All'IVASS</p>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p style="text-align: center;">Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p style="text-align: center;">Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p style="text-align: center;">Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.